REGOLAMENTO (CEE) N. 933/69 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1969

recante modifica del regolamento (CEE) n. 198/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 35,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 750/69 (3), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 198/69 della Commissione, del 31 gennaio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 880/69 (5), limita tali vendite al burro prodotto da almeno 8 mesi, ma ha autorizzato l'organismo d'intervento belga a vendere fino al 1° maggio 1969 burro prodotto da almeno 6 mesi ; che anche dopo tale data l'organismo d'intervento belga non dispone ancora di burro prodotto da 8 mesi ; che è pertanto opportuno autorizzare detto organismo a vendere ancora per un mese burro prodotto da almeno 6 mesi ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 30 aprile 1969 la data del 1° maggio 1969, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 198/69, è sostituita dalla data del 31 maggio 1969.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6 .1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 98 del 25. 4. 1969, pag. 2.
(4) GU n. L 26 del 1°. 2. 1969, pag. 31.
(5) GU n. L 114 del 13. 5. 1969, pag. 11.